

Trasparenza: Nuovi obblighi per la PA su appalti, urbanistica, ambiente e calamità



24/01/2013 - Il **Consiglio dei Ministri**, nella seduta di martedì 22 gennaio scorso, ha approvato, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione **Filippo Patroni Griffi**, uno decreto legislativo in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il provvedimento è relativo al **riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni** e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli.

Il provvedimento ha lo scopo di consentire ai cittadini un **controllo democratico sull'attività delle amministrazioni** e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica e **la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali** diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti.

Il provvedimento è suddiviso in 53 articoli contenuti nei seguenti Capi:

- **Capo I** - Principi generali (artt. 1 - 12)
- **Capo II** - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (artt. 13 - 28)
- **Capo III** - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche (artt. 29 - 31)
- **Capo IV** - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati (artt. 32 - 36)
- **Capo V** - Obblighi di pubblicazione in settori speciali (artt. 37 - 42)
- **Capo VI** - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni (artt. 43 - 47)
- **Capo VII** - Disposizioni finali e transitorie (artt. 48 - 53)

Il provvedimento prima della definitiva approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dovrà ottenere il parere del Garante della privacy e della Conferenza unificata.

Di notevole importanza per le professioni tecniche il Capo V relativo alla trasparenza nei contratti pubblici, nei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere urbanistiche, nell'attività di pianificazione e governo del territorio, nella pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia ambientale e negli atti di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze.

Contratti pubblici

Con l'**articolo 37** del provvedimento vengono definiti i **principi di trasparenza e pubblicità come obbligo di pubblicazione delle informazioni, relative ai contratti pubblici**, sui siti istituzionali di ciascun'amministrazione pubblica.

Vengono richiamati, anche, tutti gli obblighi di pubblicazione, in materia di contratti pubblici, derivanti dalla normativa nazionale e regionale, aggiungendone nuovi ed, in particolare **devono essere resi disponibili online**, in modo completo ed in formato integrale, il bando, la determina di aggiudicazione definitiva e altre informazioni puntualmente indicate al comma 1.

Viene, anche, stabilito che per tutti i contratti di lavori **siano pubblicati anche il Processo verbale di consegna dei lavori, il Certificato di ultimazione dei lavori e il Conto finale dei lavori**, di cui agli articoli 154, 199 e 200 del Regolamento n. 207/2010.

Le amministrazioni devono trasmettere in formato digitale le informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini.

Pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere urbanistiche

Con l'**articolo 38** è previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali i **documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali** ed ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui propri siti istituzionali le **informazioni concernenti tempi, costi unitari ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche** completate e le informazioni sui costi devono essere pubblicate sulla base di uno **schema tipo predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Attività di pianificazione e governo del territorio

Con l'**articolo 39** viene enunciato l'**obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli atti di governo del territorio**, in particolare dei piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché loro varianti e per ciascuno degli atti è inoltre previsto l'obbligo della tempestiva pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici.

Viene, anche, prevista la pubblicazione, in una sezione apposita del sito del Comune interessato, della documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica, d'iniziativa privata o pubblica, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica, d'iniziativa privata o pubblica, in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.

Dati e delle informazioni in materia ambientale

L'**articolo 40**, prevedendo la pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia ambientale, rinvia alla disciplina di maggior tutela prevista dal codice dell'ambiente (dlgs n. 152/2006) ed alla normativa in vigore in materia ambientale.

Atti di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze

L'**articolo 42** prevede forme di pubblicità per gli atti contingibili e urgenti e più in generale di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze. In particolare dovranno essere pubblicati la **indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga**, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti, i termini fissati per l'esercizio dei suddetti poteri straordinari, i costi dell'intervento e, laddove previste dovranno essere indicate le forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

di [Gabriele Bivona](#)

[Riproduzione riservata]